

ORDINANZA CHE REGOLA LA PROCEDURA PER LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO

IL MUNICIPIO DI MENDRISIO

Richiamati:

- la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari (del 28.02.2000), il Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari (del 26.06.2001);
- la Legge sul demanio pubblico (18.03.1986), il Regolamento sul demanio pubblico (30.08.1994);
- gli art. 192 LOC e 128 del Regolamento comunale;
- il Piano Regolatore comunale (art. 26 NAPR) e il Piano di protezione del Centro Storico (PPCS),

emana

le seguenti disposizioni per la procedura concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.

I. DEFINIZIONE

Art. 1 Impianto pubblicitario, insegna o scritta

La definizione di impianto pubblicitario, di insegna o scritta destinata al pubblico è disciplinata dalla Legge sugli impianti pubblicitari e dal Regolamento d'esecuzione.

Per quanto non esplicitamente regolamentato dalla presente Ordinanza fanno stato le norme legislative cantonali in materia.

II. PROCEDURA

Art. 2 Domanda

La domanda, in tre copie, per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata al Municipio, utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso il Comando della Polizia comunale o presso l'Ufficio tecnico comunale.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione completa necessaria per l'esame della pratica, in particolare:

- indicazione del luogo (estratto planimetrico);
- disegno in scala dell'impianto o insegna;
- fotografie del luogo di collocazione;
- consenso scritto del proprietario del fondo, se non è lo stesso istante.



Art. 3 Domanda con licenza edilizia

Se l'impianto necessita anche la licenza edilizia, è sufficiente inoltrare un'unica domanda, a condizione che sia presentata con la documentazione di cui all'art. 2.

III. OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 4 Obbligo all'autorizzazione

Sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione gli impianti di cui all'art. 1. L'autorizzazione è valida unicamente nei confronti dell'istante per l'impianto oggetto della domanda. Ogni modifica o cambiamento necessita di una nuova autorizzazione.

Art. 5 Esenzioni

Non necessitano di autorizzazione:

- gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori ad un mese, purchè non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitanti, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale;
- le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o di società, purchè non superino la superficie di mq 0.25, non siano luminose o di natura rifrangente;
- gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità;
- le scritte dipinte o collocate dentro le vetrine di negozi (esclusi gli esercizi pubblici o di uffici), purché riferite all'attività del negozio.

Resta riservata la procedura di notifica riguardante l'occupazione di area pubblica.

Art. 6 Divieti

Sul territorio giurisdizionale del Comune sono vietate:

- l'installazione di impianti che diffondono fasci di luce verso l'esterno;
- la messa in esercizio di apparecchi che proiettano immagini in movimento;
- la posa di impianti "display", che diffondono messaggi mobili ed in movimento, eccettuato il caso in cui ne sia provata la pubblica utilità.

Può essere vietata l'esposizione d'impianti che per le loro dimensioni esorbitanti arrecano pregiudizio all'estetica dei paesaggi, degli edifici e alla sicurezza stradale. L'autorizzazione può essere negata se in una zona, oppure su di un singolo edificio, sono già collocati impianti in abbondanza.



IV. TASSE

Art. 7 In generale

Per ogni autorizzazione il Municipio preleva una tassa di decisione e una tassa per prestazioni speciali.

Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda e sono calcolate secondo principi stabiliti dalla LImp.

Art. 8 Tassa di decisione

Il Municipio preleva una tassa di decisione il cui importo, compreso tra un minimo di Fr. 50.-- e un massimo di Fr. 2'000.--, è stabilito in base alle prestazioni e all'impegno dell'amministrazione comunale.

Il costo orario di tali prestazioni ammonta a Fr. 80.--.

Art. 9 Tassa per prestazioni speciali

Il richiedente è pure tenuto al pagamento di una tassa per prestazioni speciali nel caso in cui l'esame della domanda comporta prestazioni supplementari quali sopralluoghi, consulenze specialistiche, perizie, ecc.

Art. 10 Occupazione area pubblica

L'occupazione provvisoria di area pubblica con impianti pubblicitari o insegne sottostà alla relativa tassa annuale secondo il Regolamento comunale per l'occupazione provvisoria di area pubblica.

Restano riservate le regole concernenti il coordinamento con il demanio pubblico.

Art. 11 Esenzioni e riduzioni

In caso di richiesta di modifica di un impianto preesistente da parte dello stesso istante, rispettivamente per la stessa attività commerciale, viene prelevata una tassa del 50% fermo restando il rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impianto precedente.

Gli impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, sono soggetti alle tasse minime, a condizione che non vi figurino alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi.

Le tasse e prestazioni speciali di cui agli art. 8 e 9 sono di regola dovute anche in caso di rigetto della domanda; in questo caso possono essere ridotte del 50%.



V. NORME EDILIZIE

Art. 12

In generale: l'esame per l'esposizione di impianti pubblicitari è valutata di volta in volta, affinché l'impianto stesso non crei, per dimensione o aspetto estetico, pregiudizio agli edifici, al paesaggio ed alla sicurezza stradale. Criteri di sobrietà e di uniformità possono essere prescritti presso edifici, in particolare di pregio architettonico.

In particolare:

1. Le affissioni per pubblicità verso terzi non sono ammesse:
 - a) entro il perimetro del Piano di protezione del Centro Storico (PPCS);
 - b) entro il perimetro delle aree di rispetto dei beni culturali ed entro le aree di interesse archeologico.
2. Le insegne pubblicitarie previste all'interno del Piano di Protezione del Centro Storico sottostanno alle restrizioni previste dall'art. 15 cpv. 1.3.4. del PPCS.

Art. 13 **Responsabilità del beneficiario**

Il beneficiario di un'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto pulito e funzionante ed è responsabile della sua evacuazione in caso di cessazione dell'attività o quando risulti manifestamente non più opportuno.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 **Sanzioni**

Le infrazioni alla presente ordinanza, eccettuate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:

- a) la multa;
- b) la rimozione degli impianti esposti in violazione materiale delle leggi cantonali e della presente ordinanza.

Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 ss. della LOC.

Art. 15 **Abrogazione**

La presente ordinanza abroga l'Ordinanza municipale concernente il prelievo di tasse di cancelleria per l'esame delle istanze per la posa di insegne del 22 giugno 1993.



Art. 16 Pubblicazione /Entrata in vigore

Adottata con risoluzione municipale no. 2820 del 15 gennaio 2002.

La presente ordinanza, pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 18 gennaio 2002 al 2 febbraio 2002, entra in vigore il 1° febbraio 2002.

Modifica art. 7, 8, 9, 10, 11 e numerazione articoli seguenti con risoluzione municipale no. 762 del 5 ottobre 2004, pubblicazione all'albo comunale dal 7 ottobre 2004 al 22 ottobre 2004.

IL MUNICIPIO